Comune di Torregrotta

Provincia di Messina

Approvazione Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

Approvato con delibera di G.M. n. **20** del **30/05/2014**

Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal: 25-6-2014 al 10-07-2014 Reg. n. 775

Entrato in vigore il: 16-07-2014

Il Messo

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Rossana Carrubba)

Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare

Art. 1
Principi generali e finalità

1. Il Comune, nella stesura del presente regolamento fa suo il principio di precauzione, protezione, tutela e miglioramento della salute umana come sancito dall'art. 174 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento, il monitoraggio, la localizzazione, la delocalizzazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio base e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune di Torregrotta al fine di:

a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni in conformità al principio di precauzione;
b) minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle istallazioni mediante l'individuazione di aree sia per nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
c) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
d) minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle istallazioni fisse per telefonia mobile;
e) razionalizzare la collocazione delle istallazioni di telefonia mobile sul territorio comunale;
f) collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunali o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
g) collaborare per un adeguato sviluppo delle reti ed un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile;
h) partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
i) introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
j) consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti;
k) garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte;
l) realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale.

Art. 2
Ambito di applicazione e fonti normative

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture fisse e mobili per gli impianti della telefonia mobile o stazione radio base e per le trasmissioni in standard DVB-H ricadenti nel comune di Torregrotta;
2. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 Dicembre 2004, n. 17
Nelle more che venga emanata in Sicilia una specifica normativa regionale i Comuni hanno l'obbligo di adeguarsi alle seguenti normative regionali:

- Decreto Regionale Territorio e Ambiente n° 35/GAB del 21.02.2007 con il quale sono state fornite alcune direttive in materia d'inquinamento elettromagnetico, avendo particolare riguardo all'istituzione, regolamentazione della tenuta ed aggiornamento di un apposito elenco presso gli Enti Locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'ubicazione degli impianti ai titolare delle concessioni di radiofrequenze e telefonia mobile così come specificato nell'allegato 1 avente ad oggetto "procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 kHz";
- Circolare ARTA Prot. N° 90099 dell'11.12.2007 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 87 del D.L.vo n. 259 del 1 agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell'art. 8 della L. 36/2001";
- Circolare ARTA Prot. N° 92789 del 21.12.2007 avente ad oggetto "Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Art. 15 "Sanzioni. Modalità di versamento";
- Decreto Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente n° 111/GAB del 27.08.2008 con il quale sono state fornite alcune direttive in ordine alla "Procedura per il controllo del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 kHz".

L'attività pacificatoria, relativa alla presente disciplina, è definita nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente Locale dal vigente quadro ordinamentale.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, tenuto conto della normativa vigente in materia, s'intende per:

a) **esposizione**: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o da correnti di contatto, di origine artificiale;

b) **limite di esposizione**: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, fissato attualmente dal D.P.C.M. 08/07/2003, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L.vo n° 259/2003;

c) **valore di attenzione**: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, fissato attualmente dal D.P.C.M. 08/07/2003, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'Art. 1, comma 1), lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) **obbiettivi di qualità**:

1. Criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8;
2. I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, ai fini della progressiva miticizzazione delle'esposizione ai campi medesimi;

e) **stazioni e sistemi o impianti radioelettrici**: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

f) **impianto per telefonia mobile**: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

g) **impianto fisso per radiodiffusione**: la stazione di terra per la radiodiffusione televisiva o radiofonica;

h) **S.R.B.**: stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;

i) **DVB-H**: standard per la trasmissione di contenuti televisivi in forma digitale su dispositivi portatili compatibili come telefonini, palmari, laptop, che coniuga alta qualità d'immagine e velocità di trasmissione dati. Questo standard è ufficialmente supportato dall'Unione Europea;

l) **C.E.M.**: campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;

m) **UMTS**: universal mobile telecomunications system (uno dei principali sistemi mobili di comunicazione della terza generazione);
n) **onda elettromagnetica**: un onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi; il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo, quindi esso viene ridotto alla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte;
o) **fascia di adattamento**: per gli impianti di telefonia mobile è l'area compresa in una fascia di 200 metri definita parallelamente al perimetro esterno dei siti sensibili di cui all'art. 7 lettera d) ed art. 8 del presente regolamento;
p) **rete di monitoraggio**: istallazione e dislocazione sul territorio di più centrali fisse di monitoraggio e di una stazione centrale di gestione e controllo ambientale.

Art. 4
Obiettivi

1. Con il presente Regolamento il Comune di Torregrotta, in conformità con il principio di "precauzione" di cui alla Raccomandazione del Consiglio U.E. del 12.07.1999 che ritiene prioritario, intende assicurare:
   a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
   b) la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
   c) la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
2. Per i fini di cui al precedente comma il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.
4. Nel conseguimento degli obiettivi descritti, particolare attenzione in riferimento alla riduzione del livello di esposizione ai valori più bassi concepibili, deve essere rivolta agli eventuali ricettori sensibili costituiti da aree, edifici e strutture adibite ad attività scolastiche e educative soprattutto dell'infanzia, strutture sanitarie ed assistenziali aree e strutture frequentate con regolarità per periodi di tempo superiori alle quattro ore giornaliere, in particolar modo dagli infanti.

Art. 5
Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni, l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.
2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
3. I soggetti interessati ad istallare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo descritto nell'art.1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 6
Inserimento ambientale

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste istallazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (co-siting ovvero condivisione); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

2. A tale scopo, i gestori debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con il Comune e/o con tutti gli organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e/o ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato;
3. Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili preferibilmente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati;
4. I nuovi impianti, preferibilmente devono essere situati su aree o infrastrutture di proprietà comunale, ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su aree libere o immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale o per ridurre l'impatto visivo;
5. Dovranno essere perseguite prioritariamente le seguenti soluzioni:
- grandi spazi a verde ed aree libere, zone annesse alla viabilità, in ogni caso assecondando una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- istallazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani fuori terra;
6. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, saranno esaminate le soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti esistenti di eccessivo impatto visivo posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo art. 8.
7. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite istallazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle 4 ore.
8. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate;
9. Le opere direttamente funzionali all'istallazione e all'esercizio d'impianti ed apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio ex art. 87 D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 da parte dell'UTC.
10. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e dimostrare di avere in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio;
11. Ai sensi di quanto sopra disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per l'istallazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile la co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove istallazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo elettromagnetico preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente;
12. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

Art.7
Criteri di localizzazione

1. Nella localizzazione degli impianti e nell'individuazione dei siti idonei ad ospitarli devono essere perseguiti gli obiettivi primari di prevenzione e di tutela sanitaria della popolazione dagli effetti dell'inquinamento elettromagnetico, minimizzando in conformità al principio di precauzione, l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, compatibilmente con l'assicurazione

della qualità del servizio e della compatibilità con le reti di telecomunicazione esistenti sul territorio e regolarmente autorizzate. Deve essere assicurato il confacente ed ordinato insediamento urbanistico, paesaggistico e territoriale degli impianti sul territorio comunale.
Nell'individuazione dei siti d'istallazione il gestore dell'impianto è tenuto a preferire nel rispetto delle prescrizioni di legge e compatibilmente con le esigenze di pianificazione radiotecnica e copertura territoriale, l'ubicazione in aree ed immobili di proprietà comunale, ma ove ciò non sia possibile, potranno essere posti anche su aree libere o immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi, definita dall'allegato C del DPCM 8.7.2003, deve essere minore di uno. In caso contrario si deve attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nel citato allegato C fermo restando che, trasmettendo su frequenze diverse, la verifica va fatta sulle singole portanze.
2. Nelle more di definizione del Piano Comunale delle istallazioni di telefonia mobile di cui al successivo art. 9 che sarà aggiornato periodicamente almeno ogni anno, si farà riferimento alle seguenti tipologie di aree:
a)"**aree non idonee**" in quanto la localizzazione contrasta con la programmazione degli interventi pubblici previsti nello strumento urbanistico vigente, ovvero, si registrano valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti dall'ARPA, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, tali da impedire l'istallazione di nuovi impianti. In quest'ambito è vietata qualsiasi istallazione di stazioni radio base;
b)"**aree maggiormente idonee**" e /o "**compatibili**" all'istallazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale. Corrispondono alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti al D.Lgs. 42/04. In quest'ambito dovranno essere privilegiate l'istallazione di nuovi impianti e, ove possibile, la delocalizzazione di quelli esistenti;
c) "**aree di attenzione**" corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro abitato soggetti al D.Lgs. 42/2004:
- i siti e gli edifici caratterizzati da rilevanza storica, artistica, architettonica, ovvero le aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica;
- le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti da Comune o dall'ARPA Sicilia, ovvero, dalla presenza di altri rilevati fattori di inquinamento o degrado ambientale.
In tale ambito non è prevista di norma l'istallazione di nuovi impianti, salvo la motivata necessità dell'istallazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dell'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione (sempre che la stessa localizzazione non sia in contrasto con il piano paesaggistico vigente ove è compresa). In tali casi dovranno valutarsi prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale, per ridurre l'impatto visivo. Gli impianti esistenti su edifici vincolati o d'interesse storico-architettonico sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica od innovazione dovrà ricondurre l'impianto alle prescrizioni del presente regolamento.
d)"**aree sensibili**" nelle quali rientrano le strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo e aree di elevato interesse paesaggistico. In tali ambiti e nelle zone immediatamente adiacenti, meglio definite "**fascie di adattamento**" non è consentita l'istallazione di nuovi impianti di telefonia e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti. Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi dei siti maggiormente idonei e dei siti di attenzione, ed al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico, potranno essere redatti specifici progetti nelle fascie di adattamento, da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione dell'impatto. Ogni nuova istallazione di impianto deve prendere in considerazione, prioritariamente, l'utilizzazione di supporti esistenti.

Art. 8
Siti Sensibili

1. Il presente regolamento individua la seguente tipologia di siti sensibili nelle quali viene prescritte particolare cautela:
a) edifici ed ambiti urbani di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale (zone SIC – zona importanza comunitaria e ZPS – zona protezione speciale) come individuati nello strumento urbanistico vigente nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti;
b) le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado. Spazi adibiti all'infanzia in generale, edifici di culto, edifici di interesse pubblico generale e aree di particolare densità abitativa;
c) le aree per attrezzature sanitarie e assistenziali e le relative aree di pertinenza;
d) le zone di riserva naturale, i parchi e le aree per il gioco e lo sport.
2. Per aree di pertinenza delle attrezzature e/o edifici complessi edilizi di cui alla lettera b) e c) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alla predetta attrezzatura all'interno della quale l'accesso al pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio. Per la fattispecie di cui alla lettera d) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco, al gioco o riserva naturale.
3. Per le zone immediatamente adiacenti alle aree sensibili si intende una fascia territoriale esterna al sito sensibile ed alla relativa area di pertinenza di ampiezza pari a mt. 200 che può essere aumentata, relativamente a specifici siti di cui alla lettera b) e c). Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) e c) dovranno essere ri-localizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione comunale soluzioni individuate ed inserite nei piani annuali di aggiornamento.

Art. 9
Piano comunale delle istallazioni degli impianti di telefonia mobile

1. Obiettivi della pianificazione degli impianti
Il Piano comunale delle istallazioni si deve fondare su una adeguata attività istruttoria in ordine:
a) al fondo elettromagnetico preesistente;
b) alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
c) alla possibilità di delocalizzazione di impianti;
d) alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
e) alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
f) alla eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente. In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio e urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione *ex novo*, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.
2. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti.
Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, entro il 1 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.
Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
a) schede tecniche degli impianti esistenti e degli impianti previsti, con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, e l'indicazione della relativa localizzazione;
b) cartografia in scala 1:10000 con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, dei siti puntuali di localizzazione per nuovi impianti, aree di ricerca per nuovi siti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno successivo, con le aree di sovrapposizione dei campi elettromagnetici e i valori stimati in tali aree;

c) relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare il servizio pubblico;
d) relazione tecnica nella quale viene descritto lo stato attuale e futuro delle emissioni e dei campi elettromagnetici in relazione alle potenze istallate per gli impianti del gestore proponente in relazione con gli impianti già esistenti di altri gestori.
La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude al gestore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nel precedente atto di pianificazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso

3. Istruttoria del Piano Comunale delle istallazioni di impianti di telefonia

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale, eventualmente avvalendosi dell'ARPA Sicilia o di consulenti esterni di provata esperienza e competenza nel settore, richiede ai gestori le eventuali integrazioni, valuta la compatibilità ambientale ed urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce e di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano Comunale delle istallazioni degli impianti di telefonia mobile. Per gli impianti posti in prossimità del confine del territorio comunale, dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune limitrofo, che se non reso entro 30 giorni dalla formulazione richiesta si riterrà espresso favorevolmente.
La proposta di Piano comunale delle istallazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 7, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, privilegiando le aree maggiormente idonee e tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio.
La proposta di Piano comunale delle istallazioni deve essere comprensiva di un elaborato planimetrico con le indicazioni delle istallazioni presenti e future, caratteristiche degli impianti, emissioni di campi elettromagnetici per ogni sito e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.
Il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale procede tempestivamente a:

1. pubblicizzare un estratto della proposta di Piano Comunale delle installazioni mediante avviso all'Albo Pretorio e la proposta completa nel sito internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie, documenti o eventuali osservazioni, che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano;
2. inviare la proposta di Piano Comunale delle installazioni ai gestori con l'invito ad esprimere entro trenta giorni dalla comunicazione le proprie osservazioni, comprovando la eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate;
3. acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei gestori, nei successivi 15 giorni il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale trasmette la proposta di Piano alla Commissione Tecnica Comunale.

4. Commissione Tecnica Comunale

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione di stazioni radio base di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i programmi di sviluppo delle reti che le società concessionarie avranno presentato e per la valutazione del Piano di istallazione degli impianti di telefonia mobile, è istituita la Commissione Consultiva Comunale per le SRB.
La Commissione Tecnica Comunale sarà composta da:
-il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato in qualità di Presidente
-il Responsabile dello sportello unico attività Produttive o suo delegato;
-il Direttore dell'ARPA Sicilia o suo delegato;
-il Dirigente del settore ambientale della Provincia di Messina;
-il Dirigente del servizio di Salute ed Igiene Pubblica dell'ASP di Messina o suo delegato;
-il Dirigente della Sopraintendenza ai BB.CC.AA. o suo delegato;

- un Esperto scelto dall'Amministrazione Comunale.

E' facoltà del Presidente della Commissione acquisire osservazioni, non vincolanti, dei rappresentati delle società concessionarie. Il Presidente avrà facoltà di contattare esperti, rappresentati delle associazioni ambientalistiche e di tutela dei diritti dei cittadini. Il funzionamento della Commissione tecnica viene equiparato al funzionamento della ex Commissione Edilizia Comunale. La commissione entro 30 giorni, si pronuncia a maggioranza sul Piano Comunale delle istallazioni degli impianti di telefonia mobile. I pareri sono resi nei termini previsti dalla vigente normativa.

5. Redazione definitiva del Piano

Acquisita la pronuncia della Commissione Tecnica Comunale, il Dirigente del Settore Tecnico del Comune, trasmette il Piano al Consiglio Comunale, che nei successivi 30 giorni si esprime sui pareri espressi, sulle osservazioni presentate, sulle valutazioni dei gestori e approva il "Piano Comunale delle istallazioni degli impianti di telefonia mobile".

Il Piano Comunale delle istallazioni degli impianti dei telefonia mobile ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

Non può essere autorizzata l'istallazione d'impianti in siti ed aree non previste nel Piano Comunale delle istallazioni di impianti di telefonia mobile, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del Programma di sviluppo della rete, previo parere del settore Ambiente, della Commissione Tecnica Comunale e successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 10
Istanza e/o denuncia di inizio attività edilizia e allegati tecnici

1. La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, da presentare all'UTC competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi alla istallazione o modifica degli impianti dei servizi di telecomunicazioni (rif. Art 1 bis del D.P.R. n. 447/1998 così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 440/2000), di cui al presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell'allegato n. 13 del D. Lgs. 259/03.
2. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, ferme restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 è sufficiente la denuncia di inizio attività da presentarsi con la relativa documentazione tecnica a supporto, conformemente al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.
3. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel precedente articolo.

Art. 11
Provvedimento autorizzatorio

1. L'istallazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile che comportano una variazione di caratteristiche tecnico-impiantistiche (tipologia e localizzazione dell'antenna, altezza centro elettrico, tilt elettrico o meccanico, guadagno dell'antenna, direzioni di puntamento, potenza irradiata), nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili è subordinata al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
2. L'autorizzazione, non comporta il pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ed è rilasciata dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente sulla scorta di specifici pareri espressi dall'Ufficio tecnico Comunale, dall'ARPA regionale, e dall'Ufficio del Genio Civile di Messina e fermo restando eventuali pareri e/o nulla osta richiesti delle norme vigenti.
3. L'autorizzazione relativa ad impianti da installare in immobili vincolati ad aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono rilasciate dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, sentito il parere della Sovraintendenza ai BB.CC.AA. la quale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione. Tale parere, qualora non reso entro il termine suddetto (30 gg.) si riterrà espresso favorevolmente.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Nel caso una o più amministrazioni interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, come previsto dall'art.87 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed il rappresentante dell'Amministrazione Comunale dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata in sicilia dalla L.R. 10/91.
8. L'Ufficio Tecnico Comunale deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso i cui al comma 8 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 , non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
9. Le Denuncie di inizio Attività si intendono accolte qualora entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso i cui al comma 8 del D.Lgs. 1 agosto 2003 , n. 259 ,non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
11. L'autorizzazione si intende rilasciata comunque fatti salvi i diritti del proprietario nonché di altro soggetto terzo.
12. L'autorizzazione di ogni impianto di telefonia mobile ha una validità coincidente con la durata del contratto di locazione o comodato d'uso, con il quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le istallazioni. In caso di tacito rinnovo del contratto di locazione o comodato d'uso o la eventuale cessazione del contratto entro i termini previsti nello stesso, ovvero per rescissione dovrà essere tempestivamente fatta comunicazione al Settore competente.
13. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma precedente ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

Art. 12
Documentazione tecnico amministrativa da produrre per la richiesta autorizzatoria

1. Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova istallazione di apparecchiatura di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile su cui si intende realizzare l'installazione.
2. Caratteristiche del sito e dell'impianto:
a) progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 con planimetria e prospetti delle installazioni a terra c in quota;
b) inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
c) Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2.000;
d) Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per i siti extraurbani);
e) Cartografia in scala 1:500/1:2.000 (catastale ovvero stralcio del PRG vigente) con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso delle aree di pertinenza in un raggio di mt. 300 dall'impianto stesso;
f) Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti:

- riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generali a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
- indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA Sicilia;
- specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva dell'impianto;
3. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e recezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmittenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- direzione di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni;
4. Per antenne da installare sugli edifici.
Oltre alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere prodotta:
- planimetria della copertura degli edifici in scala 1:100 corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne e specificazione della destinazione d'uso del piano sottostante alla copertura;
5. Per impianti microcellulari.
Oltre alla documentazione di cui ai punti 1, 3 e 3 dovrà essere prodotto:
-lunghezza del braccio;
-inserimento fotografico;
- Prospetti verticali in scala 1:50/1:100 con la indicazione della eventuale presenza di portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di mt. 200 dal trasmettitore la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con le relative aree di ristoro all'aperto, etc..) dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati in relazione ai fabbricati esistenti indicare le altezze degli stessi in merito ai piani fuori terra;
- stime del valori di campo generato in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.
6. Titoli di disponibilità dell'immobile.
- il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto di locazione in base al quale ha disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione di immobile o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.
7. La documentazione deve essere corredata dai seguenti pareri:
- copia della concessione rilasciata dal Ministero delle telecomunicazioni;
- parere favorevole dell'ARPA dipartimento provinciale di Messina;
- valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
- autorizzazione della competente Sovraintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi di legge o gravati dal vincolo di fascia di rispetto dai torrenti-fiumi-corsi d'acqua, ex legge D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

- Nulla osta all'inizio lavori rilasciato dall'Ufficio Provinciale del genio Civile ai fini dell'edilizia antisismica di cui alla legge n. 64/74 ove necessario in relazione alla tipologia di opere e strutture connesse;
- parere favorevole dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste Provinciale per le aree eventualmente sottoposte al vincolo idrogeologico di cui all'art. 21 del R.D. 30/12/1923.

Art. 13
Comunicazione di fine lavori e certificato di collaudo funzionale degli impianti

1. La comunicazione di fine dei lavori di installazione degli impianti deve essere trasmessa, entro 15 giorni, all'Area Territorio e Ambiente del Comune, all'ARPA e all'ASP di Messina (distretto di Milazzo), unitamente all'attestazione di conformità delle opere eseguite.
2. Inoltre, il Gestore deve trasmettere un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art.14
Certificato di conformità post-attivazione

1. Il Gestore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare all'ARPA, all'Ispettorato Provinciale del Ministero delle Comunicazioni, all'ASP ed al Comune, entro 10 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire all'ARPA l'esecuzione di misure post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8 luglio 2003 e del presente regolamento.
Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime. I risultati di detta indagine, riportati dall'ARPA in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune, all'ASP ed al Gestore.
2. La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.

Art. 15
Impianti esistenti

1. In sede di approvazione del Piano Comunale delle installazioni di impianti di telefonia mobile, può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree definite sensibili ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme.
2. Per modificazioni e adeguamenti s'intendono variazioni di una o più caratteristiche tecnico-impiantistiche (tipologia dell'antenna, localizzazione dell'antenna, altezza centro elettrico, tilt elettrico o meccanico, guadagno dell'antenna, direzioni di puntamento, potenza irradiata); tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti, di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. L'installazione o la variazione di ponti radio sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente.
4. Non rientrano in quanto disposto al comma 2) i casi in cui si abbiano variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate.
5. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione a Comune, Arpa e ASP. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002.
Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto. Il non incremento va attestato per gli edifici adibiti a

permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, all'interno di un'area di valutazione in un raggio di 200 m. dall'impianto, in corrispondenza di tutte le altezze ove risulti la presenza di persone.
6. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.
7. L'autorizzazione a modifiche di impianti esistenti ha validità annuale e cessa la sua efficacia decorso tale termine senza che i relativi lavori siano stati iniziati.

Art. 16
Impianti mobili e stagionali

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di concessione/autorizzazione edilizia e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito non superiore a 90 giorni; non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b) di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:
a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, fermo restando tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
b) per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare su richiesta del Comune;
c) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile;
d) in ogni caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
3. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il responsabile dell'area Territorio e ambiente entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) parere favorevole di Arpa e dell'ASP;
b) descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
c) localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2.000.
4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 21 del presente regolamento e nel rispetto delle direttive regionali vigenti.
5. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge quadro n. 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.
6. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc..), il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 3 .
5. In ogni caso, al termine prefissato l'area utilizzata deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria (non inferiore a E. 25.000) ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non autorizzate e, come tali, soggette alle sanzioni previste normativa vigente.
6. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. La concessione/autorizzazione edilizia inizialmente rilasciata riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

Art. 17
Denuncia degli impianti amatoriali

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune.
2. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto (scheda tecnica).

Art. 18
Opere civili e scavi su suolo pubblico

Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'installazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 19
Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida.
3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un attestazione redatta da tecnico abilitato.
4. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora istallati.
5. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.
6. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
7. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 20
Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1. Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro 90 giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'amministrazione comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.
3. Gli impianti esistenti nella aree sensibili di tipo b), salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione comunale le soluzioni individuate ed inserite nei piani annuali di aggiornamento
4. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 21
Catasto degli impianti

1. L'ufficio Tecnico Comunale preposto cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.
2. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata da parte del Servizio Informativo Territoriale (SIRT) comunale.
3. Gli impianti sono catalogati in apposito registro tenuto presso l'ufficio tecnico comunale.
4. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune apposita dichiarazione,

contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio-elettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.
5. Al fine di pianificare lo sviluppo degli impianti, i soggetti gestori, si impegnano entro il 1 settembre di ogni anno a fornire tutti gli elementi per l'aggiornamento del catasto degli impianti per la telefonia mobile attivi (tale documentazione dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico Comunale di Torregrotta, in formato cartaceo e digitale).
6. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali sia ai controlli effettuati.
7. Alla fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, il comune dovrà far obbligo ai concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti. Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari-gestori. Gli Enti locali avranno l'obbligo di vigilare su tale adempimento.
8. Le targhe dovranno riportare:
a) Concessionario;
b) Marchio;
c) Tipo di servizio;
d) Frequenza;
e) Codice alfa numerico identificativo dell'impianto.
9. Il comune a mezzo dei propri uffici ha l'obbligo di detenere un elenco dei concessionari di impianti radiotecnici che operano sul territorio; tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e reso disponibile per l'ARPA Sicilia e/o per la Regione.
10. I dati raccolti saranno inviati periodicamente al dipartimento Regionale territorio e ambiente, all'ARPA Sicilia e all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Art. 22
Vigilanza controllo e monitoraggio

1. L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA) e dall'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, ovvero di strutture Universitarie e di tecnici specializzati con comprovata esperienza nel settore.
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. In particolare verranno effettuati controlli delle emissioni di onde elettromagnetiche sia durante il collaudo che successivamente alla messa in opera, e misurazioni in siti con presenza di più impianti
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
4. I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni abilitati che operino secondo le metodologie previste nella normativa vigente.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti autorizzati per la verifica dei valori di emissione di campi elettromagnetici e potenza di emissione dell'impianto, con l'ausilio di consulenti esterni abilitati.
6. I gestori devono garantire l'accesso ai siti di istallazione, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo (Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia ed Ispettorato territoriale del ministero delle Comunicazioni) e ai tecnici incaricati delle verifiche dall'Amministrazione Comunale. A tal fine dovranno comunicare, al momento del collaudo funzionale degli impianti, la persona incaricata depositaria delle chiavi per potere accedere agli impianti ed ai locali per le attrezzature.
7. Le spese per la effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio, da attuarsi con l'ausilio di collaborazioni e/o servizi tecnici esterni, nonché lo

studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del Bilancio Comunale appositamente istituito dall'Amministrazione, nel quale dovrà essere versata dai gestori entro il 31 gennaio di ogni anno, la somma annuale di 1.000 euro per ogni impianto presente sul territorio comunale nell'anno precedente. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore, viene determinato annualmente.
8. La dimostrazione dell'avvenuto versamento deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tecnico Comunale.
9. A questo scopo i gestori devono mantenere costantemente in vita una garanzia fideiussoria secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del Dirigente Tecnico.
10. Ogni impianto (di ogni gestore) può essere sottoposto ad un programma di monitoraggio in continuo. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione Comunale che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibilità di esposizione dei cittadini. A tal'uopo individua anche zone di attenzione teoriche (aree con esposizione potenziale superiore ai 3 V/m, pari a metà del limite di Legge di 6 V/m) dove effettua una campagna di rilevamenti, così come previsto nell'Allegato "B" del D.M. 381/98.
11. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
12. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
13. I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di volta in volta al Comune e all'ARPA dichiarando altresì sotto la stessa forma il permanere della concessione ministeriale e dell'efficacia del titolo contrattuale relativamente all'istallazione dell'impianto. Il comune su richiesta mette a disposizione tali dati a tutti i cittadini interessati
14. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le istallazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale, urbano e extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

Art. 23
Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

1. L'ufficio Tecnico Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legge Quadro e dal presente Regolamento, realizza ed aggiorna periodicamente, avvalendosi degli organismi preposti, il monitoraggio e la mappatura del fondo elettromagnetico;
2. A tal fine, promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (CEM) presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile;
3. Predispone una rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici con l'obiettivo di acquisire e registrare le emissioni di campi elettromagnetici non ionizzanti al fine di rilevare l'osservanza dei limiti di esposizione e dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente. Il numero e la disposizione delle centraline potrà essere modificato in relazione alla dislocazione e quantità degli impianti sul territorio, secondo le metodologie previste nella normativa vigente.
4. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio si attingerà alle risorse economiche eventualmente concesse dalla Regione, dallo Stato o dalla Comunità Europea in materia di tutela ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti.
5. Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 24
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova istallazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo.

In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, viene ordinata la immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione da parte del gestore del certificato di collaudo funzionale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'istallazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta la sospensione dello stesso da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 con obbligo ai gestori del ripristino dei luoghi.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia (rif. Capo II – Titolo IV – del DPR n. 380/2001 e s.m.i.).

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 15 della legge n. 36/2001, e di competenza della Provincia Regionale di Messina, spetta al Dirigente dell'Ufficio Tecnico e viene stabilita come segue:

a) In caso di istallazione, esercizio o modifica dell'impianto in assenza dell'autorizzazione il gestore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E. 2582,28 a E. 10329,14; in tal caso l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto

b) L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento dio una somma da E. 2582,28 a E. 10329,14. In tal caso l'Amministrazione ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni

c) La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative da luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.

d) Il mancato versamento da parte dei gestori, della somma annuale prevista al comma 7 dell'art. 21 del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Art. 25
Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la pubblicazione (tramite l'affissione albo pretorio on line) dei dati riportati dal PSR e dei risultati delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 21, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. 39/97 e s.m.i..

2. Pubblica i dati raccolti attraverso al rete di monitoraggi permanenti

3. Promuove l'attività di concertazione sui temi del presente regolamento tra diversi soggetti interessati.

4. Il Comune organizza con l'ARPA e con l'ASP, aderisce e collabora ad iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze.

Art. 26
Informazione pubblica ed educazione ambientale

1.Informazione pubblica

Ogni anno il settore tecnico manutentivo predispone e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti esistenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

L'ufficio Tecnico Comunale o l'URP (non appena costituito) raccoglie tutte le segnalazioni di cittadini, comitati o associazioni riguardanti:
-eventuali incongruenze e inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento;
-richieste motivate di monitoraggio di particolari stazioni radio base;
-richieste motivate di delocalizzazione di impianti esistenti.
2. Educazione ambientale
-il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 22 febbraio 2011 n. 36.
-Il Comune si fa anche promotore cercando le necessarie sinergie con la Regione, Provincia, comuni limitrofi, Associazioni ambientalistiche e di tutela dei cittadini, di proprie specifiche inziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica
-Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'ASP e l'ARPA competenti per territorio
-Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni di cui al precedente art. 21

Art. 27
Pubblicazione dei dati sul sito internet

Il Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito Internet dei dati relativi agli impianti di telefonia mobile, al numero e alla localizzazione degli stessi sul territorio comunale.

Art. 28
Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli impianti militari o appartamenti ad Organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
2. Sono inoltre esclusi dal presente Regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali, emergenze sanitarie e di protezione civile

Art. 29
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il Piano comunale delle istallazioni di impianti per telefonia mobile sarà predisposto sulla base dei Programmi di sviluppo delle reti presentate dai gestori.
2. Sono fatti salvi ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 gli accordi e i protocolli di intesa tra Comune e gestori.
3. E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento
4. E' vietata la locazione di immobili e porzione di immobili da destinare ad impianti di telecomunicazione , non individuati con tale destinazione nel Piano.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Il Capogruppo Certo – Pavone

Dott. Francesco Certo